

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	119,3	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	124,7 150,0	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	286,6 222,4 324,3 254,9	4 23 0 14	AR BR CL TH
0207 14 60	Cosce di pollo congelate	141,2	1	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	265,3 315,1	9 0	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	422,2	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	267,4	6	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

14CE0855

